
VIII LEGISLATURA – DOCUMENTI – PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI



REGIONE LIGURIA

Prot. n. 113/8L/2008

Genova, 25.09.2008

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa dei Consiglieri:

Gianni PLINIO

Matteo ROSSO

Rosario MONTELEONE

Recante ad oggetto: **“MODIFICHE ALLA LEGGE 24 GENNAIO 1985, N. 4 (DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI)”**



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA

RELAZIONE

Da alcuni anni la realizzazione di ogni nuovo edificio religioso, specie se appartenente ad alcune confessioni di minoranza particolarmente diffuse tra gli immigrati, porta con sé lunghe ed inutili code polemiche derivanti dal totale isolamento dei “decisori” rispetto ai cittadini, sempre più considerati alla stregua di sudditi: il caso del progetto della nuova moschea genovese è solo l’ultimo esempio di scelte assunte da amministrazioni comunali senza la necessaria consultazione dei cittadini.

Questa proposta di legge vuole contribuire a ricucire il rapporto tra governanti e governati in attività particolarmente delicate come la localizzazione di strutture religiose, che hanno sempre notevole impatto nel tessuto urbanistico di un quartiere e di un’intera città.

In primo luogo si vuole delineare un quadro giuridico serio e coerente, stabilendo che la realizzazione di ogni nuovo edificio di culto dovrà essere conseguente a permesso di costruire. Ciò non solo se si tratta di immobili costruiti *ex-novo*, ma anche nell’ipotesi di mutamenti di destinazione di edifici già esistenti: in tal modo l’Amministrazione comunale potrà monitorare costantemente l’evoluzione del tessuto urbanistico, mantenendo il potere di incidervi durante l’iter del permesso di costruire, giungendo, al limite, a negarlo. Sul punto, inoltre, si introduce l’esplicito divieto di realizzare strutture religiose in immobili dotati di particolare valore storico-artistico nel caso in cui si cagionino mutamenti rispetto alla loro tradizione storico-culturale: ciò evidentemente al fine di evitare che amministrazioni comunali poco avvedute avallino interventi urbanistici tali da snaturare il patrimonio sociale e religioso che contraddistingue da millenni la Liguria.

Ma la parte più innovativa del presente progetto di legge regionale è inerente la partecipazione dei cittadini alla scelte di urbanistica religiosa: nella fase iniziale della procedura, l’articolato prevede che ogni cittadino possa presentare osservazioni nei confronti delle richieste di permesso di costruire inerenti strutture religiose, con la specifica facoltà di promuovere un dibattito pubblico cui dovrà partecipare necessariamente un membro della giunta comunale. La proposta di permesso di costruire che verrà elaborata a seguito della richiesta dovrà poi essere specificamente motivata in relazione alle osservazioni avanzate dalla cittadinanza.

Nella fase conclusiva dell’iter amministrativo, infine, la proposta di permesso di costruire va sottoposta a referendum consultivo, obbligatorio e relativamente vincolante: in caso gli abitanti esprimano parere negativo, la proposta potrà essere approvata solo tramite un voto del consiglio comunale assunto a maggioranza qualificata dei due terzi. Se poi l’immobile nel quale si prevede di realizzare la struttura religiosa è di proprietà pubblica, l’esito negativo del referendum implica l’automatico rigetto della proposta di permesso di costruire.

Se approvata, questa proposta di legge porrà la Liguria all’avanguardia nella gestione di un problema la cui portata non può più essere sottaciuta: la regolamentazione dello sviluppo urbanistico nella società multiculturale.

Gianni PLINIO



REGIONE LIGURIA

“Modifiche alla legge 24 gennaio 1985, n. 4 (disciplina urbanistica dei servizi religiosi)”

Art. 1

Permessi di costruire inerenti l'edilizia religiosa.

1. Dopo l'art. 3 della legge 24 gennaio 1985, n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi), è inserito il seguente:

“Art. 3 bis Permessi di costruire inerenti l'edilizia religiosa.

1. Ogni soggetto, pubblico o privato, che voglia realizzare attrezzature di cui all'articolo 2 della presente legge richiede permesso di costruire, che viene rilasciato ai sensi dell'art. 3 ter della presente legge.

2. Ogni soggetto, pubblico o privato, che voglia mutare la destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di attrezzature di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), della presente legge, richiede permesso di costruire che viene rilasciato ai sensi dell'art. 3 ter della presente legge.

3. Non sono consentiti mutamenti di destinazione, finalizzati alla realizzazione di attrezzature di cui all'articolo 2 della presente legge, per immobili che abbiano particolare valore storico o artistico e comportino un cambiamento rispetto alla loro tradizione storica, artistica o culturale.

4. Non possono essere rilasciati permessi di costruire inerenti nuove attrezzature di tipo religioso di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c) se collocate a meno di 1000 metri da una preesistente attrezzatura di tipo religioso appartenente a una diversa confessione.”

Art. 2

Procedura di rilascio dei permessi di costruire inerenti l'edilizia religiosa.

1. Dopo l'art. 3 bis della legge 24 gennaio 1985, n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi), è inserito il seguente:

“Art. 3 ter Procedura di rilascio dei permessi di costruire inerenti l'edilizia religiosa.

1. Unitamente ai documenti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il richiedente presenta una relazione finalizzata a dimostrare che

l'attrezzatura religiosa è fornita di collegamenti stradali tali da permettere il regolare afflusso e deflusso della quantità di fedeli ragionevolmente interessata dall'attrezzatura religiosa stessa.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire, il Comune rende pubblici i documenti di cui al comma 1 del presente articolo, ed entro trenta giorni dalla loro pubblicazione ciascun abitante nel Comune può proporre osservazioni e richiedere al Comune un confronto pubblico al quale deve partecipare il Sindaco o, su sua delega, un membro della Giunta comunale.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, lo sportello unico comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, il responsabile del procedimento ne cura l'istruttoria.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni di cui al comma 2 del presente articolo, il responsabile del procedimento, acquisisce i pareri di cui all'art. 20, comma 1, d.P.R. 380/2001 e, considerate le osservazioni formulate ai sensi del comma 2 del presente articolo, formula una proposta di permesso di costruire ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.P.R. 380/2001.

5. La proposta di permesso di costruire deve essere motivata con specifico riguardo alle osservazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi 4, 5, 6, d.P.R. 380/2001, in quanto compatibili.

7. Il Comune pubblica la proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento e, entro sessanta giorni, la sottopone a referendum consultivo nel cui testo vanno indicati almeno:

- a) la volumetria dell'attrezzatura religiosa;
- b) il sito ove si collocherà l'attrezzatura religiosa;
- c) la confessione che usufruirà dell'attrezzatura religiosa;

8. Il referendum consultivo è valido se partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto, in caso contrario l'iter del permesso di costruire prosegue ai sensi dell'art. 20, comma 7, d.P.R. 380/2001.

9. Se il referendum consultivo ha esito positivo l'iter del permesso di costruire prosegue ai sensi dell'art. 20, comma 7, d.P.R. 380/2001, se ha esito negativo la proposta di permesso di costruire è sottoposta al Consiglio comunale, che la può approvare con maggioranza dei due terzi dei votanti.

10. Se la proposta di permesso di costruire è approvata dal Consiglio comunale, ai sensi del comma 9 del presente articolo, l'iter prosegue ai sensi dell'art. 20, comma 7, d.P.R. 380/2001.

11. Se il richiedente è una pubblica amministrazione, l'esito negativo del referendum consultivo osta alla concessione del permesso di costruire.

12. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi 8, 9, 10 e all'art. 21 d.P.R. 380/2001, in quanto compatibili.